

Cuneo, lì 03 dicembre 2015

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 22/2015

## I RIFIUTI DI CANTIERE: GESTIRLI EVITANDO I RISCHI

Nello svolgimento della propria attività un'impresa edile corre il rischio di sottovalutare i rischi connessi alla gestione dei **rifiuti di cantiere**, in termini di *produzione, detenzione, trasporto e smaltimento*. Con la presente elenchiamo di seguito le relative principali criticità, segnalateci da esperti del settore gestione/smaltimento rifiuti.

- Gli inerti da costruzione e demolizione sono classificati come rifiuti speciali (Codice Europeo Rifiuti CER Capitolo 17). Risulta fondamentale **conoscere gli adempimenti** previsti in materia di gestione rifiuti, per evitare di incorrere in sanzioni.
- Chi è il produttore dei rifiuti? Occorre **individuare la figura** la cui attività ha generato il rifiuto.
- L'impresa edile può effettuare il trasporto esclusivamente dei propri **rifiuti speciali NON pericolosi**, previa iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi art. 212, comma 8 D.Lgs. 152/2006 "Trasporto rifiuti propri".
- Il formulario di identificazione rifiuto è un documento in quattro copie, **vidimato**, che accompagna il trasporto; deve essere **compilato in tutte le sue parti** prima della partenza del mezzo dal cantiere.
- L'impresa ha l'onere di accertarsi che l'impianto individuato per il conferimento dei rifiuti sia in **possesso dei necessari requisiti autorizzativi**.
- Qualora nei cantieri vengano rinvenuti **materiali di natura pericolosa**, quali ad esempio Eternit, guaine bituminose e materiali isolanti, l'eventuale rimozione e il trasporto richiedono **procedure mirate** ad opera di aziende specializzate.

Considerata la delicatezza della gestione dei rifiuti di cantiere ed il concreto rischio di incorrere in violazioni che possono avere anche rilevanza penale, **consigliamo di porre particolare attenzione al rispetto della normativa vigente**, avvalendoVi, ove ritenuto opportuno, di ditte specializzate in materia.